

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;

vista la proposta presentata da [redacted] o a [redacted] SCALIA GABRIELLA, C.F. SCLGR175A63A027V, [redacted] a [redacted] di Catania (CT), [redacted];

rilevato che l'esperto nominato quale sostituto dell'OCC, avv. [redattore Nicola] in data 20.4.2016 ha depositato il piano del consumatore attestandone la fattibilità; rilevato che, ai sensi dell'art 12 bis della L. 3/2012 *“Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*;

rilevato che, nella specie, emerge dalla stessa relazione depositata dall'avv. [redacted] (cfr. punto 6, storico sovraindebitamento) che i ricorrenti, nel 2012, hanno contratto un mutuo con il Banco Popolare Siciliano pari ad euro 167.047,96 in line capitale, dilazionato in venticinque anni **con rata mensile di euro 1.002,26**, per l'acquisto dell'abitazione principale;

rilevato che, già al tempo in cui il mutuo è stato contratto, l'unico percettore di stipendio era [redacted] il cui reddito è rimasto pressoché invariato negli anni, attestandosi intorno ai € 1.600,00 (cfr. pag 4 della relazione dell'OCC e relativa tabella);

rilevato che la rata del mutuo contratto nel 2012 era palesemente sproporzionata rispetto alla capacità reddituale della famiglia monoreddito dei ricorrenti, peraltro genitori di una bambina nata nel 2007;

rilevato che, proprio l'insufficienza del reddito residuo per vivere (€ 600,00) ha portato i ricorrenti a ricorrere in maniera negligente al credito già nello stesso 2012 con continue richieste di liquidità alle società finanziarie e alle banche, anche per soddisfare esigenze ordinarie (prestito Unicredit per euro 8.078,04 per l'acquisto di beni primari; prestito Findomestic per l'acquisto dei mobili per la casa di euro



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3.000,00; prestito Findomestic euro 2.000,00 con Findomestic per far fronte alle spese di riparazione dell'autovettura; contratto per il rilascio di una carta di credito con Compass euro 3.024,60);

rilevato che, nonostante la già grave situazione economica, i ricorrenti hanno continuato a stipulare finanziamenti nel 2013, nel 2014 e nel 2015, tanto da accumulare debiti complessivi, al 31.3.2016, per **€ 329.863,85** (con un rata mensile pari ad € 2.065,59 a fronte di uno stipendio che si mantiene costante pari ad € 1.600,00);

rilevato, pertanto, che il sovraindebitamento- nella specie- non può certamente definirsi incolpevole, avendo i debitori ripetutamente fatto ricorso al credito in maniera completamente sproporzionata alle capacità patrimoniali;

rilevato, pertanto, che la proposta di ammissione al piano del consumatore di cui alla L. 3/2012 deve essere rigettata, stante la mancanza del requisito della meritevolezza;

rilevato che i compensi all'avv. [redacted] saranno liquidati con separato provvedimento, tenendo conto del contenuto della relazione e dell'attività svolta;

P. Q. M.

Il Giudice rigetta l'istanza di ammissione al piano del consumatore proposta da [redacted]

Si comunichi.

Catania 26/4/2016

Il Giudice
Laura Messina



